

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA E GARANZIE A.R.D.

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Firenze
Piazza della Signoria n. 1
50122 - FIRENZE
C.F./P.I. : 01279680480

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30.04.2021
Alle ore 24.00 del :	31.12.2023

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

Si richiede di inserire (qualora non già previste) nel testo di polizza della Compagnia aggiudicataria le seguenti condizioni/definizioni

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- per Legge:	Il D.lgs 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i ;
- per Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
- per Società:	la Compagnia Assicuratrice;
- per Contraente:	Il comune di Firenze
- per Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
- per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
- per Attestazione sullo stato di rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
- per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
- per Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all'atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte non dipendano da dolo dell'Assicurato.

Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di affidare la ripetizione di servizi analoghi per una durata di 36 mesi, previa adozione di apposito atto.

Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo previsto nella presente polizza.

Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e-mail.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato

Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/12 e 30/06 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente od al Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (Excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento
- estremi di controparte e/o assicurato
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Rescindibilità annuale

E' facoltà delle parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente.

Oneri Fiscali

Le imposte e tutti gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento sia stato in qualsiasi modo anticipato.

Foro Competente

Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato. Resta escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a in è affidata l'assistenza nella gestione e nell'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005, salvo annullamento e/o revoca della aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale del Comune di Firenze n. 3987/2016.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Il pagamento dei premi dovuti agli Assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli Assicuratori stessi. La remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori nella misura, in percentuale sul premio imponibile, **del 3%**. Tale remunerazione sarà rimessa dagli Assicuratori al Broker entro e non oltre il 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si da atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente ... s'intenderà come fatta all'assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con polizza elettronica certificata od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le Parti fanno espresso rinvio alle norme di legge.

Posta Certificata

Qualora il Contraente lo richieda, la Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o la ricezione delle comunicazioni relative alla gestione dei sinistri.

Variazione del servizio

L'Ente contraente si riserva la facoltà di ridurre o estendere i servizi affidati, ferme restando le condizioni stabilite dal contratto di appalto e dell'art. 35 del D.lgs.50/2016.

Cauzione definitiva

La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell'art. 103 del Dlgs n. 50/2016.

Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss.mm.ii., nonché del Dlgs 196/2003 laddove non in contrasto con il Regolamento le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Obblighi dell'assicuratore e del Contraente

La Compagnia si impegna, entro ciascuna scadenza a regolarizzare la copertura dei veicoli assicurati con il presente contratto, presso la Banca dati ANIA e a rilasciare i relativi certificati d'assicurazione anche in

manca del pagamento. La Contraente si impegna, altresì, a effettuare il pagamento del premio entro e non oltre i limiti previsti all'art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

SEZIONE 1 - RCA E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI

Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia opera anche per fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Precisazioni

- Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.
- La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
- Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di materiali che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.
- Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino

Massimali

- Euro 8.000.000,00 unico per ciclomotori, motocicli, quadricicli, rimorchi, macchine operatrici e trattrici agricole
- Euro 36.151.982,94 unico per autobus, scuolabus e veicoli trasporto disabili, nonché per veicoli con numero posti compreso autista maggiore o uguale a 9
- Euro 10.000.000,00 unico per tutti gli altri i veicoli

Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Sono ammesse sostituzioni (**intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione**) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e quando prevista dalla tariffa mantenendo la stessa classe di merito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal contraente.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

2.4 – Tipo di tariffa

Applicazione di tariffa:

- Bonus/Malus per tutte le autovetture;
- Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori e motocicli e motocarri
- Tariffa fissa per i rimorchi, gli autobus e gli scuolabus
- Tariffa fissa con franchigia di € 77,47 o qualora non applicabile prevedere Bonus/Malus per i soli Autocarri
- Tariffa fissa con franchigia di € 77,47 per tutti gli altri veicoli

Rinuncia alla rivalsa

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato;
 - a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti un materia;
 - b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente
2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:
 - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge.

Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Bosnia-Erzegovina.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente al Certificato Assicurativo ed al Contrassegno, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzia previste dalla polizza.

Tracciabilità dei flussi

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG): 85645477C3

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

RISCHI ACCESSORI (Valide per tutti i veicoli)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi sottoindicati, fermo restando che le garanzie si intendono collegate alla R.C.A., affinché l'immissione o l'uscita nel libro matricola comportino automaticamente l'inclusione o l'esclusione delle stesse:

Ricorso Terzi da incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 150.000,00 per sinistro.

Esclusioni

La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall'assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà.
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Obblighi successivi alla denuncia di sinistro.

L'assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

Fermo il disposto dell'art. 1917 3° comma C.C. la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato: L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

CARICO E SCARICO (valido solo per autocarri e veicoli speciali)

L'Impresa assicura la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, impegnandosi a corrispondere entro il limite di EURO 1.000.000,00 le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia non opera:

- Nei confronti del conducente, delle persone trasportate sul veicolo e per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico,
- Per i danni ai mezzi sotto carico e scarico
- Per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell'assicurato.

GARANZIA TRAINO

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

SOCCORSO STRADALE – TRAINO E RECUPERO DEL MEZZO (escluse macchine operatrici, rullo compressore e macchine agricole)

Qualora a seguito di guasto, incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e traino, purchè documentate.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

L'indennizzo massimo dovuto per ogni sinistro, relativamente a questa garanzia ammonta ad € 200,00.

ROTTURA CRISTALLI (escluse macchine operatrici, rullo compressore e macchine agricole)

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonchè i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.600,00 per sinistro.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo lordo offerto e' determinato in base all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare allegato alla presene.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente alla presentazione della richiesta di quotazione e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

GARANZIE ACCESSORIE INCENDIO, FURTO, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI, cristalli (solo se espressamente richiamate nell'elenco veicoli allegato alla polizza)

A) GARANZIE INCENDIO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- incendio
- incendio doloso
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

B) GARANZIA FURTO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina tentata o consumata.

E' previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre l'indennizzo dei danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina e l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto di circolazione o navigazione successiva al furto od alla rapina stessi. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

C) DANNI DA SCASSO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal mezzo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina, compresi quelli di oggetti non assicurati posti all'interno del

mezzo suddetto. La garanzia è estesa ai danni riportati alle parti interne del mezzo veicolo. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Si precisa che unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

D) DANNI DA ATTI SOCIO – POLITICI (EVENTI SOCIO-POLITICI)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- tumulti popolari;
- scioperi, sommosse,;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia vistata dall'Autorità stessa.

E) EVENTI NATURALI (EVENTI ATMOSFERICI)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali (sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini rimasti aperti);
- tempeste e turbine di vento, cicloni, tifoni;
- inondazioni, allagamento, alluvioni e mareggiate;
- grandine;
- frane, cedimento e smottamenti del terreno, caduta di neve;
- esplosioni naturali,
- caduta di sassi o alberi, caduta di aerei o missili o parti di essi, collisione con animali selvatici.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

**SPECIFICHE RELATIVE ALLE GARANZIE ARD
(con riferimento all'elenco veicoli")**

NOTA BENE

Il parco automezzi dell' Ente così come descritto nell'allegato di cui sopra, è aggiornato al 30/06/2020.
Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto.
Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata al 30/06/2020.
Nel caso in cui alla data di effetto risultino delle sostituzioni e/o delle inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.
Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dal 31.12.2020, delle predette eventuali variazioni.

Indicare separatamente i tassi lordi applicati per le garanzia Incendio – Furto – Eventi sociopolitici ed Eventi naturali - per ogni categoria di veicolo

Tipo veicolo	Incendio	Furto	Eventi Soc. & Naturali
Autovetture			
Autocarri ed Autov. Speciali			
Autobus			
Scuolabus			
Ciclomotori			
Motocicli			
Macc. operatrici			
Rimorchi			
Natanti			

ATTENZIONE – COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA SOLO IN FASE DI EMISSIONE DI CONTRATTO

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa adeguerà le somme assicurate in base all'elenco che la Contraente trasmetterà per il tramite del Broker, nel quale potranno essere completamente azzerati alcuni valori oppure ridotti rispetto a quelli in corso del 10% e così per tutti gli anni di durata del contratto.
Il base a quanto sopra l'Impresa determinerà il nuovo premio.

SEZIONE 2 R.C. E GARANZIE ACCESSORIE NATANTI

Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura, in conformità delle norme di Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i massimali indicati in polizza, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, dei natanti riportati nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della navigazione o della giacenza, nonché determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbiamo dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni come previsto dalla citata norma.

Tariffa : Fissa

Massimali Di Garanzia

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con massimale unico pari a € 10.000.000,00

Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Sempre operanti)

Danni a cose e/o animali di terzi

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'impresa conserva il diritto di gestire le vertenze nei confronti del danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo quanto indicato all'art. che segue "danni a cose di terzi trasportati su natanti".

Danni a cose di terzi trasportati su natanti

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro preziosi, titoli; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto e smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.

Rinuncia alla rivalsa

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

3. dell'ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del natante assicurato;
 - a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti un materia;
 - b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente
4. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:
 - a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
 - b) nel caso di natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

RC dei Trasportati

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la navigazione o giacenza del natante assicurato, esclusi i danni al natante stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

GARANZIE ACCESSORIE (solo se espressamente richiamate nell'elenco veicoli allegato alla polizza)

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, accessori, impianti ed attrezzature inerenti l'uso cui il natante è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- incendio
- incendio doloso
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.
- furto tentato o consumato;
- rapina tentata o consumata.